

0817418542

oggetto: obbligo scolastico ed effetti della sua violazione

Pervengono a questa Procura dalle Forze dell'Ordine, dai direttori didattici e dai presidi molte segnalazioni per inadempimento dell'obbligo scolastico, che, invece, non corrispondono alla realtà del fenomeno. Accade infatti che minori segnalati come inadempienti siano invece trasferiti altrove o inseriti in scuole private o nuovamente frequentanti. La segnalazione non sostenuta dai necessari preventivi accertamenti comporta forti dispersioni di energie da parte di tutte le istituzioni che devono vigilare su tale emergenza e provvedere a sanzionarla. Occorre pertanto fare alcune precisazioni per evitare il ripetersi di segnalazioni inconsistenti e intempestive:

1. Obbligo scolastico e sua estensione.

Com'è noto, l'art. 731 c. p. punisce *chiunque, rivestito d'autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare*. Disposizioni di legge successive (art. 109 e segg. del D. L.vo n. 297/94, art. 1 l. n. 9/99, art. 1 e segg. D. L.vo n. 76/85, art. 1 comma 622 l. n. 296/06 e D. M. P. I. n. 139/07 e art. 64 comma 4bis della l. n. 133/08) hanno esteso l'obbligo scolastico, prima, fino al conseguimento della licenza media o comunque fino al conseguimento del 15° anno d'età quando si dimostri di avere osservato per 8 anni le norme sull'obbligo scolastico, poi, *fino al conseguimento di una qualifica superiore entro il 18° anno d'età, e, oggi, entro il 16° anno d'età*.

2. Modalità di accertamento dell'inadempienza scolastica o dell'elusione dell'obbligo scolastico.

L'art. 114 del D.L.vo n. 297/94 detta precise norme per la rilevazione dell'inadempienza:

"1. Il Sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dall'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 cpp.

0817418542

Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico...".

Segue che il reato p. e p. dall'art. 731 c.p. è configurabile soltanto quando, esaurita la fase di verifica delle ragioni dell'assenza, il Sindaco emetta il provvedimento sindacale e, all'esito del periodo di 7 gg., perduri l'inadempimento ingiustificato.

Nel Comune di Napoli è stata attivata da molti anni una procedura, alla quale tutti devono uniformarsi: i direttori didattici e i presidi, dopo l'accertamento anagrafico, utilizzando una modulistica ad hoc (ODS/4), sollecitano la famiglia, quindi richiedono al Servizio Sociale territoriale di trasmettere le informazioni sull'assenza del minore, e quando l'informazione è pervenuta, informano l'Osservatorio per la Dispersione Scolastica. L'assessore all'istruzione, attraverso tale struttura, emette un provvedimento sindacale (v. mod. ODS/5), cui fanno seguito, in caso di persistenza nell'inadempienza, la denuncia ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 731 c.p., la segnalazione alla Procura Minorenni per provvedimenti sulla potestà genitoriale e all'autorità di polizia per la revoca di eventuali autorizzazioni di polizia. Allego la relativa modulistica per l'eventuale utilizzo.

Ora, anche se fuori dal territorio del Comune di Napoli non si ricorre alla medesima procedura, deve essere chiaro che **i direttori dei plessi scolastici non devono trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie l'elenco degli assenti, ma sempre promuovere il provvedimento di ammonizione, dopo aver compiuto direttamente o a mezzo dei servizi sociali i necessari accertamenti, poiché, come si è già detto, vi è reato soltanto quando, decorsi 7 gg. dal provvedimento sindacale, perduri l'assenza ingiustificata dell'alunno.** Parimenti, le Forze dell'Ordine, pur nel lodevole intento di combattere la dispersione, non devono limitarsi a controllare nei plessi scolastici l'elenco degli iscritti assenti, ma devono compiere il doppio accertamento sulle ragioni dell'assenza sia prima del provvedimento di ammonizione, sia successivamente.

Sono in atto una serie di progetti tesi a impedire che il minore diventi inadempiente e si allontani progressivamente dall'istruzione scolastica, progetti questi, che hanno una provata forza promozionale e che, prevedendo il coinvolgimento di tutte le istituzioni secondo schemi predeterminati e concordati, non sono in alcun modo in contrasto con le suddette indicazioni.

Raccomando agli Uffici in indirizzo, in particolare ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali nonché ai Sindaci dei Comuni capofila, di divulgare, secondo le rispettive competenze, le presenti direttive agli organi periferici, al fine di evitare il ripetersi di segnalazioni per inadempienza inconsistenti e intempestive.

Il Procuratore della Repubblica

Dot. Luciana Izzo